



Collegio di Garanzia dello Sport  
Sezioni Unite

Prot. n. 00570/19

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2019, presentato, in data 14 giugno 2019, dalla U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la società Frosinone Calcio s.r.l. e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello FIGC, emessa a mezzo CC.UU. n. 124/CSA del 9 aprile 2019 (dispositivo) e n. 147/CSA del 15 maggio 2019 (motivazioni), con cui, in sede di secondo rinvio, la CSA FIGC ha rigettato le domande formulate dalla U.S. Palermo ed ha confermato la natura e la misura delle sanzioni, a carico della società Frosinone Calcio.

Respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC, e nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Frosinone Calcio s.r.l..

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 22 luglio 2019.

IL PRESIDENTE  
F.to Franco Frattini

IL RELATORE  
F.to Attilio Zimatore

Depositato in Roma, in data 22 luglio 2019.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face